

**TESTO INTEGRATO CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE PER LA MISURA 4
OPERAZIONE 4.1.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE
AGRICOLE.**

APPLICABILE ALLE DOMANDE PRESENTATE SUL 3° BANDO.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE PER LA

MISURA 4 – Operazione 4.1.1

**SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE
AZIENDE AGRICOLE**



INDICE	pag.
CAMPO DI APPLICAZIONE	4
1. DOTAZIONE FINANZIARIA	4
2. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	4
3. INIZIATIVE E COSTI AMMISSIBILI	5
3.1. DISPOSIZIONI GENERALI	5
3.2. SETTORE ZOOTECNICO	7
3.2.1 Investimenti strutturali	8
3.2.2 Macchine e attrezzature	11
3.3. SETTORE VEGETALE	11
3.3.1 Investimenti strutturali	13
3.3.2 Macchine e attrezzature	14
3.3.3 Impianti frutticoli	14
3.4 ALTRI INTERVENTI AZIENDALI AMMISSIBILI	16
3.4.1 Depositi agricoli	16
3.4.2 Sistemazione di fondi agricoli	16
3.4.3 Viabilità aziendale, elettrificazione poderale e rete fognaria	16
3.4.4. Approvvigionamento di fonti rinnovabili per le esigenze aziendali	16
3.5. SPESE NON AMMISSIBILI	19
4. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI SPESA E LIVELLI DI AIUTO	20
5. CRITERI DI SELEZIONE	22
6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	27
6.1. TERMINI E MODALITÀ	27
6.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA	28
7. ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	31
8. MODALITA' DI VALUTAZIONE	32

9. ACCONTI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE	33
10. TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE	34
11. CASI E MODALITÀ PER L'AMMISSIONE DI VARIANTI	35
12. DOMANDA DI PAGAMENTO FINALE DEL CONTRIBUTO	35
13. OBBLIGHI, CONTROLLI E E DECADENZE DAGLI AIUTI	37
13.1. OBBLIGHI	37
13.2. CONTROLLI	38
13.3. DECADENZE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	39
<u>ALLEGATO 1 - ELENCO MACCHINARI ED ATTREZZATURE</u>	
AMMISSIBILI	41

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. I presenti criteri stabiliscono i termini e le modalità di agevolazione ai sensi dell'operazione 4.1.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE - del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento, per l'interno periodo di programmazione 2014-2020.

2. Per quanto non espressamente previsto nei presenti criteri si rinvia al citato Programma di Sviluppo Rurale e alla normativa comunitaria vigente.

1. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse assegnate in termini di spesa pubblica per ciascuna graduatoria sono le seguenti:

- domande dal giorno 1 febbraio 2016 e fino al 31 marzo 2016: euro 21.800.000,00 di risorse cofinanziate;
- domande dal giorno 3 aprile 2017 e fino al 30 novembre 2017: euro 13.000.000,00 di risorse cofinanziate, di cui euro 3.500.000,00 resisi disponibili dai bandi precedenti;
- domande dal giorno 15 ottobre 2018 e fino al 31 gennaio 2019: euro 4.500.000,00, di cui euro 500.000,00 di risorse cofinanziate e 4.000.000,00 di risorse aggiuntive, ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce, economie e revoche;
- domande dal giorno 1 ottobre 2019 e fino al 30 novembre 2019: euro 5.000.000,00 di risorse cofinanziate, ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce, economie e revoche.

2. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono soggetti beneficiari ai sensi dei presenti criteri:

- a) le imprese con partita Iva agricola iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato fin dalla data di presentazione della domanda;
- b) i consorzi e le società tra imprese agricole e le reti di imprese agricole, iscritti alla CCIAA. Il numero delle imprese associate deve essere compreso tra due e dieci. Il numero delle imprese associate può essere superiore a dieci per gli investimenti nelle malghe che non riguardino la trasformazione dei prodotti agricoli. L'atto costitutivo deve prevedere una durata non inferiore al vincolo di destinazione di cui al comma 1 del punto 13.1.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere ammessi anche per investimenti relativi alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei propri prodotti agricoli, inclusi quelli, per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, delle imprese aderenti.

3. INIZIATIVE E COSTI AMMISSIBILI

3.1. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le agevolazioni non sono cumulabili con ogni altra forma di aiuto di stato.

2. Condizioni di ammissibilità per tutti gli investimenti:

- a) sono ammissibili gli investimenti realizzati in provincia di Trento strumentali alle aziende agricole operanti nella medesima;
- b) il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda il fascicolo aziendale in provincia di Trento, al fine della verifica delle caratteristiche aziendali utili per l'ammissibilità dell'azienda. Per quanto riguarda la definizione degli elementi che costituiscono la base per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale e della sua validazione si fa riferimento al "Manuale del fascicolo aziendale" curato dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti. Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 del punto 2 è sufficiente l'apertura del fascicolo anagrafico, mentre ai fini istruttori sono considerate le particelle e gli allevamenti in capo alle imprese agricole aderenti.
- c) sono ammissibili spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante RIBA, su c/c intestato al beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all'iniziativa). Limitatamente agli acquisti di strutture è inoltre ammesso il pagamento a mezzo di assegno circolare nominativo, con dimostrazione dell'addebito;
- d) sono ammissibili le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione. Per avvio si intende l'effettuazione, sia in termini di realizzazione fisica (opere eseguite, consegna di beni mobili, contratto di compravendita), sia in termini di data di fatturazione e di pagamento, delle opere, degli acquisti e delle forniture.
Sono comunque considerate ammissibili le sole spese di progettazione sostenute dal beneficiario nei 12 mesi prima della presentazione della domanda e connesse alla progettazione degli elaborati progettuali allegati alla domanda di sostegno.
In prima applicazione, per le domande presentate entro il 31 marzo 2016, sono altresì considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dopo la presentazione della domanda ma relative a lavori iniziati e non ancora conclusi al momento della presentazione della domanda medesima. Le fatture attestanti dette spese, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda di contributo e saranno tenute in considerazione solamente le iniziative i cui lavori sono iniziati successivamente al 15 ottobre 2014;
- e) è fatto obbligo di riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dalla Struttura provinciale competente in materia di agricoltura in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data ricevimento della comunicazione

del CUP o per altri documenti privi del CUP per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario

- f) è ammissibile l'acquisto di strutture, non gravate da vincoli o ipoteche, a condizione che comporti un risparmio di suolo agricolo con riflessi positivi a livello ambientale e che sia inoltre collegato ad una trasformazione sostanziale finalizzata a migliorare la struttura, e a condizione che l'immobile non abbia usufruito di altri finanziamenti pubblici nel corso dei 10 anni precedenti, fatto salvo il caso in cui tale finanziamento sia stato revocato ed interamente recuperato. La spesa ammessa per acquisti di edifici da adibire a strutture agricole non può superare il totale delle altre spese ammesse dell'intervento per il miglioramento della struttura. L'acquisto non è ammissibile nei casi previsti alla lettera d bis) del punto 3.5.;
- g) sono ammissibili le iniziative di costruzione di nuove strutture o di miglioramento di strutture esistenti qualora l'impresa richiedente ne abbia il pieno possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale. In alternativa tale requisito può essere in capo ad un socio dell'impresa richiedente, purché almeno il 50% della proprietà sia riconducibile ai soci dell'impresa, del contratto di rete o coadiutori familiari ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile. Qualora la domanda comprenda anche l'acquisizione della struttura, il requisito di proprietà è verificato in fase di istruttoria di liquidazione finale. In presenza di proprietà in toto o in parte dei figli minori del richiedente è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa urbanistica, fanno eccezione al requisito della proprietà ma presuppongono la disponibilità almeno a titolo negoziale (quale ad esempio affitto, locazione, comodato, concessione) dell'immobile o dei terreni, nonché l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss. mm. ii. in materia di patti agrari):

- le iniziative di importo richiesto non superiore a 100.000 euro;
- iniziative edili su strutture di proprietà di enti pubblici, enti degli usi civici, consortele o fondazioni.

Il contratto che conferisce la disponibilità a titolo negoziale deve avere scadenza non anteriore alla scadenza del vincolo di destinazione di cui al comma 1 del punto 13.1., fatta eccezione per le malghe.

- h) qualora richiesto per realizzare le opere previste, è necessario il possesso del titolo urbanistico in corso di validità per dimostrare la cantierabilità dell'intervento;
- i) l'investimento deve migliorare il rendimento globale delle aziende agricole. A tal fine deve essere redatto un business plan che evidenzi gli effetti migliorativi dell'investimento sulle prestazioni e sulla sostenibilità globale dell'azienda agricola, nonché l'effetto positivo degli investimenti sotto il profilo della redditività aziendale (mediante innovazione e/o qualificazione dei prodotti o dei processi), dell'impatto

ambientale, delle ricadute sociali o il benessere animale. Il raggiungimento degli obiettivi previsti dovrà essere verificato in fase di istruttoria di liquidazione finale. Per le domande di aiuto di importo di spesa richiesto superiore ai 300.000 euro, in fase di domanda di aiuto dovrà essere presentata perizia tecnico-agraria, redatta da un professionista iscritto all'albo dei dottori agronomi o forestali, attestante gli effetti dell'investimento sul rendimento globale dell'azienda agricola. Inoltre, per le domande di importo richiesto superiore o uguale ad euro 300.000 è richiesta la dimostrazione della sostenibilità finanziaria, presentando una valutazione positiva da parte di un istituto di credito alla concessione di un mutuo o di un finanziamento a medio termine per almeno il 50% della spesa richiesta;

- j) sono ammissibili spese per imprevisti fino al massimo 3% sulle opere, percentuali maggiori dovranno adeguatamente essere giustificate entro un massimo comunque non superiore al 5%;
- k) l'aiuto non può essere concesso ad imprese quando le stesse siano destinatarie di recuperi di contributi concessi ai sensi dei PSR 2007-2013 e 2014-2020 e poi revocati, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.

3. Sono ammissibili le spese generali collegate ai costi eleggibili nel limite massimo del 12% delle altre spese ammissibili, con i seguenti sottolimiti:

- spese tecniche (inclusi contributi previdenziali) massimo 8% per spese ammissibili sulle opere fino a 250.000 Euro e massimo 5% per la quota parte di spesa ammissibile sulle opere eccedente tale importo;
- in caso di presentazione del Progetto Sicurezza le spese tecniche sulle opere possono essere aumentate di 2 punti percentuali;
- sono altresì ammissibili ulteriori spese per perizie geologiche, perizie per inquinamento acustico, per spese connesse alla V.I.A. (valutazione impatto ambientale) e connesse alla Valutazione di Incidenza.

4. In sede di istruttoria di liquidazione finale non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali di cui al comma 3 se non intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato al limite massimo del 12% di spese generali rispetto alla spesa ammissibile finale. Nel verbale di liquidazione finale deve essere adeguatamente giustificata la significatività o meno delle varianti in riduzione.

3.2. SETTORE ZOOTECNICO

Ambito di applicazione.

1. Sono previsti investimenti per tutti gli allevamenti zootecnici escluso allevamenti di fauna venatoria o selvatica, allevamenti ornitologici da arredo e/o compagnia.

3.2.1 Investimenti strutturali

1. Per tutte le tipologie di allevamento, con le eccezioni riportate al comma 3, sono ammissibili le spese relative a:

- a) costruzione di nuove strutture per l'allevamento comprese le strutture di servizio e i relativi impianti e attrezzature fisse. E' ammessa al finanziamento la realizzazione di concimaie e vasche per la raccolta delle deiezioni solo se coperte. E' ammissibile la realizzazione di strutture a servizio dell'attività agricola (ad esempio silos e fienili), esclusi i depositi di macchine ed attrezzature;
- b) miglioramento di strutture per l'allevamento, anche nelle malghe, comprese le strutture di servizio e i relativi impianti e attrezzature fisse, esclusi i depositi di macchine ed attrezzature;
- c) acquisto di strutture per l'allevamento, per la manipolazione, trasformazione, conservazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, che comporti un risparmio del suolo agricolo con riflessi positivi a livello ambientale e collegato ad una trasformazione sostanziale finalizzata a migliorare la struttura. La spesa ammessa per acquisti di edifici da adibire a strutture agricole non può superare il totale delle altre spese ammesse dell'intervento per il miglioramento della struttura;
- d) costruzione e miglioramento di strutture per la manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali ed i relativi impianti e attrezzature fisse con le seguenti limitazioni:
 - possono beneficiare le aziende che operano in tutti gli ambiti della filiera di produzione, di trasformazione e di commercializzazione;
 - la spesa ammessa a finanziamento deve essere inferiore/uguale a 300.000 €;
 - non sono ammissibili le spese per la realizzazione di nuove strutture per la conservazione e trasformazione di latte vaccino ricadenti nelle zone servite da impianti di carattere consorziale o dove sia accertata la sussistenza di iniziative a carattere associativo di concreta realizzazione. Si deroga per le aziende biologiche, o per quelle agrituristiche, o per quelle aziende ove la struttura cooperativa più vicina dichiara la non disponibilità ad acquisire il prodotto. Nel caso di aziende iscritte nell'elenco degli idonei allo svolgimento dell'attività agrituristica ma che non svolgono ancora attività agrituristica, si subordinerà la liquidazione finale, all'accertamento dello svolgimento di detta attività.

2. Le aziende richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) presenza di una concimaia o una vasca liquame di dimensioni adeguate. Tale requisito, se non già raggiunto alla data di presentazione della domanda, può essere oggetto di prescrizione da verificare in fase di liquidazione finale del contributo. Le dimensioni minime sono le seguenti:

- 7 mc di volume di stoccaggio di letame per UBA per bovini;
- 10,8 mc di volume di stoccaggio di liquame per UBA per bovini;
- 2 mc / UBA per ovicaprini;
- da valutare in sede di istruttoria negli altri casi;

Si deroga dalla necessità della concimaia o vasca liquame in presenza di un digestore degli effluenti zootecnici in capo all'azienda richiedente, oppure in capo ad una rete, consorzio o società di cui l'impresa richiedente fa parte, oppure in capo ad un terzo soggetto legato all'impresa richiedente con un contratto di conferimento degli effluenti zootecnici di durata non inferiore alla scadenza del vincolo di destinazione.

b) deve essere rispettato il seguente rapporto UBA/ha:

- allevamento vacche da latte, ovini e caprini: rapporto UBA/ha \leq 2,5
- allevamenti di bovini da ingrasso: UBA/ha \leq 2

Il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza media annua aziendale utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nella banca dati nazionale o, per le specie non presenti, nel fascicolo aziendale. La consistenza media viene calcolata con riferimento ad almeno tre date, avvalendosi, ove disponibile, dei dati delle misure a superficie.

Il numero di HA è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale. In tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,4 HA per ogni UBA alpeggiata relativa all'anno di presentazione della domanda o precedente. Detta superficie deve ricadere nel territorio della Provincia di Trento o in comuni limitrofi. Riguardo alla permanenza del vincolo dopo la liquidazione finale dell'iniziativa finanziata si rimanda al punto 13.1 comma 9.

Tabella di conversione del bestiame adulto in unità di bestiame adulto:

- | | |
|---|-----------|
| - tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi | 1,0 UBA |
| - bovini da 6 mesi a 2 anni | 0,6 UBA |
| - bovini di meno di 6 mesi | 0,4 UBA |
| - ovini e caprini | 0,15 UBA |
| - scrofe riproduttrici di oltre 50 kg | 0,5 UBA |
| - altri suini | 0,3 UBA |
| - galline ovaiole | 0,014 UBA |
| - altro pollame | 0,03 UBA |

Per suini da ingrasso e galline ovaiole, si precisa che i valori sopra riportati sono idonei solo per allevamenti con oltre 4 suini e/o 250 galline.

3. I settori di seguito specificati sono sottoposti ai seguenti limiti:

- a) allevamento equino: sono ammissibili solo iniziative dimensionate per una consistenza di almeno 5 fattrici.
- b) elicicoltura: è ammissibile solamente la realizzazione e l'adeguamento di strutture per l'allevamento con allevamenti con superficie minima di 1000 mq.
- c) apicoltura: sono ammissibili iniziative non previste dall'OCM Miele, nello specifico:
 - realizzazione di strutture di ricovero stanziali, di laboratori di smielatura e attrezzature connessa
 - strutture e attrezzature fisse per le fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele;
- d) avicoltura: per le aziende che operano nell'allevamento di tipo intensivo (numero di capi superiore a 350) sono ammissibili solo gli interventi specificati di seguito e purché non aumentino la capacità produttiva:
 - realizzazioni di impianti atti al controllo del microclima interno dell'allevamento;
 - realizzazione di impianti tecnologici di abbeveraggio, alimentazione e stoccaggio del mangime in grado di migliorare la qualità e quantità degli alimenti somministrati agli animali;
 - realizzazione di sistemi di controllo della salute degli animali e del funzionamento dell'impiantistica;
 - realizzazione di sistemi dedicati alla disinfezione dei veicoli in entrata ed uscita dall'allevamento;
 - pavimentazione del percorso di carico e scarico dei prodotti;
 - realizzazione di locali di disinfezione e pulizia degli operatori;
 - adeguamento dei sistemi per i trattamenti e lo stoccaggio della pollina;
 - realizzazione di aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotati di impianti di protezione;
 - generatori di corrente;
 - interventi per la coibentazione delle strutture;
 - celle frigo per conservazione dei capi morti;

- realizzazione di strutture per la ovideposizione, nidi e posatori comprese attrezzature e impianti;
 - realizzazione di strutture per la lavorazione delle uova e relativi impianti e attrezzature fisse;
 - strutture per conservazione, imballaggio compreso attrezzature fisse e impianti;
- e) suinicoltura: per gli allevamenti che superano i 100 suini mediamente presenti in azienda sono ammissibili solo iniziative che non prevedono l'aumento della capacità produttiva.

3.2.2 Macchine e attrezzature

1. Sono ammesse le macchine e attrezzature riportate nell'ALLEGATO 1, nei limiti massimi di spesa specificati per ciascuna tipologia.

2. Per ogni domanda può essere ammessa una sola macchina per ciascuna tipologia individuata secondo la numerazione riportata nell'ALLEGATO 1.

3. Tutte le macchine dotate di dispositivi per il traino delle stesse, dovranno essere in possesso della documentazione prevista dalla normativa vigente per la circolazione su strada.

3 bis. Gli acquisti di macchine ed attrezzature di cui al presente punto sono ammissibili solo se è rispettato il rapporto UBA/ha, come specifico al comma 2, lettera b), del punto 3.2.1..

3.3. SETTORE VEGETALE

Ambito di applicazione.

1. Sono previsti investimenti per tutte le colture agrarie escluso il bamboo.

2. Le iniziative ammissibili, indicate nella tabella che segue, sono legate anche alla demarcazione con gli aiuti alle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) nel settore ortofrutta, escludendo per i soci delle Organizzazioni dei produttori (OO.PP.) l'accesso ai contributi del PSR per le iniziative che possono rientrare nei relativi Piani Operativi OCM.

Iniziative	PSR 4.1.1	OCM ortofrutta
------------	--------------	----------------

1	adeguamento della capacità di frigoconservazione comprendente la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico di strutture e di impianti adibiti al condizionamento, alla conservazione, alla movimentazione del prodotto e alla trasformazione, comprese attrezzature fisse con importo di spesa ammessa inferiore a € 300.000,00 - imprese non associate OO.PP	si	no
2	adeguamento della capacità di frigoconservazione comprendente la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico di strutture e di impianti adibiti al condizionamento, alla conservazione, alla movimentazione del prodotto e alla trasformazione, comprese attrezzature fisso con importo di spesa ammessa inferiore a € 300.000,00 - imprese associate OO.PP	no	si
3	investimenti per piantine di fragola biennali e lampone fuori suolo biennale	no	si
4	investimenti per il rinnovo di impianti ortofrutticoli pluriennali proposti da imprese agricole non associate ad OO.PP.	si	no
5	investimenti per il rinnovo di impianti ortofrutticoli pluriennali proposti da imprese agricole associate ad OO.PP.	no	si
6	strutture di copertura per imprese agricole non associate ad OO.PP.	si	no
7	strutture di copertura per imprese agricole associate ad OO.PP. con importo di spesa ammessa inferiore a € 15.000,00	no	si
8	strutture di copertura per imprese agricole associate ad OO.PP. con importo di spesa ammessa non inferiore a € 15.000,00 (anche in sede di liquidazione finale)	si	no
9	Macchine per il diserbo con mezzi fisici per imprese agricole associate ad OO.PP	no	si
10	Macchine per il diserbo con mezzi fisici per imprese agricole non associate ad OO.PP	si	no

3.3.1 Investimenti strutturali

1. Sono ammissibili le iniziative relative a:

a) strutture di copertura.

Sono ammesse le spese di fornitura e posa per:

- serre e tunnel permanenti che necessitano del titolo urbanistico e i relativi impianti (escluso quello irriguo);
- tunnel temporanei, che non necessitano del titolo urbanistico, completi di struttura di sostegno e copertura (antinsetto, antigrandine, antipioggia) con relativi accessori;
- rete antinsetto completa di accessori e struttura di sostegno;
- rete monofilare antigrandine-antinsetto completa di accessori e struttura di sostegno;
- copertura antipioggia con accessori e struttura di sostegno su colture arboree;
- copertura antigrandine con accessori e struttura di sostegno su colture arboree.

Il materiale per la copertura deve avere durata superiore ai cinque anni. E' in ogni caso escluso il finanziamento della paleria atta al sostegno della coltura. Nel caso di utilizzo di materiali aventi durata inferiore è ammissibile a finanziamento solo la struttura di sostegno. E' esclusa la doppia copertura e il finanziamento di materiale di seconda mano.

b) strutture a servizio della produzione

E' ammissibile la realizzazione ed il miglioramento di strutture a servizio dell'attività agricola (ad esempio magazzini scorte), esclusi i depositi di macchine ed attrezzature.

c) costruzione e miglioramento di strutture per la manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali compreso attrezzature fisse e impianti con le seguenti limitazioni:

- possono beneficiare le imprese, i consorzi e le reti di imprese che operano in tutti gli ambiti della filiera di produzione, di trasformazione e di commercializzazione;
- la spesa ammessa a finanziamento deve essere inferiore/uguale a 300.000 euro, elevati ad euro 500.000 per le iniziative relative alle cantine vinicole;
- non possono beneficiare imprese, consorzi o reti di imprese socie di realtà cooperative o consortili, con deroga per aziende socie di impianti di carattere consortile o cooperative a cui la cooperativa/consorzio ha accordato il permesso di lavorare in parte o in toto la propria produzione;

- nel settore vitienologico sono ammissibili iniziative presentate da aziende viticole che siano proposte da aziende viticole che dispongono di una superficie aziendale a vite di almeno 2 ettari. E' in ogni caso esclusa la fornitura e posa di macchine e attrezzature in quanto ammesse a finanziamento nell'ambito dell'OCM Vino;
- nel settore frutticolo sono ammissibili solo iniziative presentate da aziende frutticole che dispongono di una superficie aziendale a frutteto di almeno 3 ettari o a piccoli frutti di almeno 1 ettaro. Il limite minimo di superficie si applica ai soli investimenti relativi alla conservazione.

d) acquisto di strutture per la produzione e per la manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, che comporti un risparmio del suolo agricolo con riflessi positivi a livello ambientale e collegato ad una trasformazione sostanziale finalizzata a migliorare la struttura. La spesa ammessa per acquisti di edifici da adibire a strutture agricole non può superare il totale delle altre spese ammesse dell'intervento per il miglioramento della struttura.

2. Sono ammissibili gli investimenti delle aziende vivaistiche operanti nel territorio provinciale (vivai viticoli e frutticoli aventi sede e centro di lavorazione in provincia di Trento e con terreni ubicati in toto o in parte fuori provincia), relativamente alle spese per la costruzione o ristrutturazione delle strutture necessarie per le fasi di lavorazione e per la conservazione delle piantine nei mesi invernali e di locali o ambienti funzionali all'attività produttiva e relativi impianti e attrezzature fisse.

3.3.2 Macchine e attrezzature

1. Sono ammesse le macchine e attrezzature riportate nell'ALLEGATO 1 del presente provvedimento, nei limiti massimi di spesa specificati per ciascuna tipologia.

2. Per ogni domanda può essere ammessa una sola macchina per ciascuna tipologia individuata secondo la numerazione riportata nell'ALLEGATO 1 del presente provvedimento.

3. Tutte le macchine dotate di dispositivi per il traino delle stesse, dovranno essere in possesso della documentazione prevista dalla normativa vigente per la circolazione su strada.

3.3.3 Impianti frutticoli

1. E' ammissibile la spesa per l'acquisto di materiale vegetale, escluse le colture fuori suolo, per rinnovi varietali intesi come cambio di varietà nell'ambito della stessa specie di impianti frutticoli esistenti con le seguenti precisazioni:

- a) Sono ammissibili alle agevolazioni i rinnovi di colture arbustive (escluso fuori suolo) di durata non inferiore a cinque anni e gli impianti arborei di durata non inferiore ai 10 anni.
- b) Gli impianti dovranno presentare le caratteristiche tecniche contemplate nei disciplinari di produzione integrata, ove esistono, o comunque realizzati secondo i criteri della buona tecnica colturale.
- c) La superficie di impianto minima ammissibile per ciascuna specie non può essere inferiore a 1000 mq per colture arbustive e ciliegio, 2000 mq per le restanti colture arboree.
- d) La superficie d'impianto è determinata, nei limiti della superficie GIS delle particelle interessate riportata nel fascicolo aziendale, dal sesto d'impianto per il numero delle piante poste a dimora più eventuali tare nella misura massima del 10%.

2. E' stabilito il seguente costo massimo a metro quadrato di superficie d'impianto, riferito alla sola fornitura di materiale vegetale:

Tipologia coltura	Valore €/mq
melo	1,60
ciliegio	1,20
Altre colture frutticole	1,00
Actinidia e actinidia arguta	1,00
lampone	1,60
mirtillo	1,80
mora	1,20
Uva spina	1,00
ribes	1,00
Castagno da frutto	0,60

Noce da frutto	0,60

3.4. ALTRI INTERVENTI AZIENDALI AMMISSIBILI

1. Le iniziative del presente punto sono ammissibili sia nel settore zootecnico sia in quello vegetale.

[Omissis 3.4.1 Depositi agricoli]

3.4.2 Sistemazione di fondi agricoli

1. Sono ammissibili le spese per la sistemazione di terreni finalizzata alla coltivazione delle superfici e al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'attività agricola.

Sono ammissibili spese relative a:

- livellamento, spietramento e riconversione colturale in cui l'eventuale apporto di terreno dall'esterno sia costituito da terra vegetale
- costruzione e rifacimenti di murature di sostegno e scogliere, terre armate.
- viabilità poderale.

2. L'apporto di materiale dall'esterno diverso da terra vegetale non è ammissibile a finanziamento. Non sono ammesse le spese di scavo se finalizzate all'asportazione del materiale fuori dall'area interessata alle bonifiche.

3.4.3 Viabilità aziendale, elettrificazione poderale e rete fognaria

1. Sono ammissibili le spese relative a:

- realizzazione di viabilità aziendale;
- sistemazioni esterne di pertinenza delle strutture aziendali e interventi per la regimazione delle acque meteoriche;
- elettrificazione poderale e rete fognaria.

3.4.4 Approvvigionamento di fonti rinnovabili per le esigenze aziendali

1. Sono ammissibili le tipologie di seguito indicate, con le relative limitazioni e specificazioni:

- a) CALDAIE A BIOMASSA legnosa da comparti forestale, agricolo, industria di prima lavorazione del legno, con potenza termica nominale inferiore o uguale a 1.000 kWt, avente un rendimento termico utile minimo secondo il decreto ministeriale vigente denominato “Conto Termico”/”Rinnovabili”. Gli impianti funzionanti a biomasse dovranno sfruttare solo scarti di produzione minimizzandone le necessità di trasporto e senza consumo di suolo agricolo per colture dedicate. E’ escluso il finanziamento di caldaie nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomo. Nel caso di due o più nuove caldaie, ai fini del calcolo della spesa ammissibile complessiva si considerano le potenze di ciascuna caldaia. Qualora la biomassa sia acquistata in prevalenza sul mercato, rispetto ai sottoprodotti forniti dall’azienda o dalla rete di imprese, non sono ammesse a contributo le installazioni di caldaie a biomassa ricadenti in aree per le quali è in esercizio o è stata finanziata una rete di teleriscaldamento o una rete di distribuzione di gas metano, fatte salve le eventuali limitazioni all’allacciamento stabilite dall’Azienda distributrice.

Dovranno inoltre essere adottate le migliori tecniche disponibili per ridurre le emissioni di PM10, NOx, COV nei limiti previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale, n. 2051 del 21 settembre 2007, adottata in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle immissioni in atmosfera”. Inoltre, per quanto riguarda la Direttiva 2008/50/EC sono fatte salve le disposizioni del Piano Energetico Ambientale Provinciale per il monitoraggio della qualità dell’aria.

Spesa massima ammissibile:

CARATTERISTICHE	Caldaie a caricamento automatico, a pellet o cippato	Caldaie a caricamento manuale
Potenza al focolare ≤ 35 kW	a corpo: € 18.000,00	a corpo: € 12.000,00
35 kW < Potenza al focolare ≤ 60 kW	a corpo: € 25.000,00	a corpo: € 14.000,00
60 kW < Potenza al focolare ≤ 116 kW	a corpo: € 30.000,00	a corpo: € 18.000,00
Potenza al focolare > 116 kW	Preventivi di spesa	a corpo: € 18.000,00

- b) IMPIANTI SOLARI TERMICI, integrati parzialmente o totalmente nella copertura. Per integrazione architettonica totale si intende impianti che sostituiscono un materiale da costruzione convenzionale. Sono ammissibili i collettori a piani vetrati ed i collettori a tubi sottovuoto.

Spesa massima ammissibile:

	aria	Piano	sottovuoto tubolare o a concentrazione
$S \leq 10 \text{ m}^2$	€/m ² 800,00 x S1	€/m ² 1.000,00 x S1	€/m ² 1.200,00 x S1
$S > 10 \text{ m}^2$	€ 8.000,00 + 700,00 €/m ² x S2	€ 10.000,00 + 800,00 €/m ² x S2	€ 12.000,00 + 1.000,00 €/m ² x S2

N.B.: S =superficie lorda totale;

S1= superficie lorda fino a 10 m² compresi;

S2= superficie lorda per la parte eccedente i 10 m².

La spesa massima è calcolata con riferimento alla superficie lorda attribuibile a ciascuno dei due scaglioni di superficie di appartenenza.

- c) IMPIANTI FOTOVOLTAICI A ISOLA, integrati parzialmente o totalmente nella copertura. Sono ammissibili con tecnologia a pannelli mono/poli cristallino o con tecnologia di pannelli multi giunzione. Rientra in questa tipologia l'installazione di impianti fotovoltaici non allacciabili alla rete elettrica (impianti in isola) che presentano un azimut rispetto a Sud non maggiore di 90°. La distanza dal più vicino punto di consegna dell'energia elettrica deve essere superiore ad un chilometro. Nel caso la predetta distanza sia inferiore ad 1 km in linea d'aria, va prodotto un preventivo di allacciamento rilasciato dal distributore dell'energia elettrica dal quale possa desumersi che la lunghezza del più breve percorso tecnicamente realizzabile per il collegamento debba almeno raggiungere la misura di un chilometro. La spesa massima ammissibile comprende il sistema di accumulo batterie, l'inverter ed i pannelli fotovoltaici compreso il sistema di ancoraggio degli stessi. Sono ammesse a contributo potenze elettriche non superiori a 5 kWp: l'eventuale quota di impianto relativa a potenza eccedente non è ammissibile.

Spesa massima ammissibile:

€/kWp 5.000,00 x numero kWp di progetto;

- d) IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN RETE, integrati parzialmente o totalmente nella copertura posta sopra le strutture aziendali. Sono ammissibili con tecnologia a pannelli mono/poli cristallino o con tecnologia di pannelli multi giunzione. La spesa massima ammissibile comprende l'inverter ed i pannelli fotovoltaici compreso il sistema di ancoraggio degli stessi. Sono ammesse a contributo potenze elettriche non superiori a 20 kWp: l'eventuale quota di impianto relativa a potenza eccedente non è ammissibile.

Spesa massima ammissibile in base alla potenza di progetto dell'impianto:

$1 \text{ kWe} \leq Pe \leq 5 \text{ kWe}$	€/kWp 2.200,00 x numero kWp di progetto
$5 \text{ kWe} < Pe \leq 50 \text{ kWe}$	€/kWp 2.000,00 x numero kWp di progetto

- e) POMPE DI CALORE CON POZZO GEOTERMICO, con almeno 2 kW di potenza assorbita. Ciascuna pompa di calore deve almeno soddisfare i coefficienti minimi di prestazione previsti dal "conto termico", di cui al D.M. 28 dicembre 2012 e successive modifiche.

Spesa massima ammissibile:

4.400 €/kW assorbito x kW di progetto.

2. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni statali in conto energia e altri aiuti pubblici (non è considerato aiuto pubblico lo scambio sul posto).

3. Nella determinazione della spesa ammessa viene scorporata l'eventuale quota parte dei costi corrispondente ai fabbisogni stimati per l'abitazione e all'energia in vendita.

4. In caso di domande di consorzi e società tra imprese agricole o di reti di imprese agricole, si considera il fabbisogno cumulativo delle aziende agricole aderenti.

3.5 SPESE NON AMMISSIBILI

- a) iniziative – intese come progetto di opere o tipologie di acquisti - per le quali sia già stato adottato un provvedimento di concessione del contributo (anche in presenza di decadenza o di mancata rendicontazione) ai sensi del PSR 2007-2013 o del PSR 2014-2020, negli ultimi 5 anni nel caso di acquisti di macchine di cui all'allegato A e negli ultimi 10 anni per gli altri investimenti. La non ammissibilità sussiste anche in caso di subentri aziendali, costituzioni di nuove società o operazioni societarie, se permane il medesimo legale rappresentante;
- b) investimenti irrigui;
- c) interventi di drenaggio;
- d) l'acquisto di terreni;
- d bis) l'acquisto di edifici se la struttura è stata negli ultimi 3 anni di proprietà:
- del socio della società acquirente;
 - della società in cui l'acquirente è un socio o una società con soci in comune;

- di coniuge, parenti e affini fino al secondo grado e familiari conviventi (la disposizione di questo punto si applica anche con riferimento ai soci della società venditrice o acquirente);
- e) l'acquisto di impianti, macchine ed attrezzature di seconda mano;
 - f) investimenti in economia. Non sono inoltre ammissibili le fatture di soli materiali non collegate a fatture di opere, fatta eccezione per gli investimenti di sistemazione di fondi agricoli di cui al punto 3.4.2 e per gli impianti frutticoli di rinnovo varietale;
 - g) fatture o documenti probatori equivalenti non intestate al soggetto beneficiario. In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;
 - h) investimenti in leasing;
 - i) l'I.V.A.;
 - j) oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e RIBA)
 - k) spese per materiali che hanno durata inferiore a 5 anni (esempio: teli coperture in nylon);
 - l) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e biennali e la loro messa a dimora;
 - m) manutenzioni ordinarie;
 - n) per il settore enologico l'acquisto di attrezzature e macchine è escluso in quanto investimenti finanziati dal Programma Operativo dell'OCM vino di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - o) in base alla demarcazione con l'OCM miele, nel settore apistico non sono ammissibili spese relative all'acquisto di arnie, né attrezzature per nomadismo (rimorchi non agricoli, supporti per arnie, piattaforme per trasporto, gru a braccio);
 - p) la doppia copertura nelle strutture di copertura di cui al punto 3.3.1.;
 - q) nuovi impianti frutticoli.

4. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI SPESA E LIVELLI DI AIUTO

1. Sono stabiliti i seguenti limiti minimi e massimi di spesa ammissibile:

- a) limite minimo di spesa ammessa per domanda di aiuto 15.000 euro IVA esclusa, sia in fase di concessione che in fase di istruttoria di liquidazione finale;
- b) limite massimo di spesa ammessa per domanda di aiuto 750.000 euro, ridotto ad euro 500.000 per iniziative non comprendenti strutture;

- c) limite massimo di spesa ammessa per l'intero periodo di programmazione 1.000.000 euro. Ai fini della raggiungimento di tale massimo, va computata per il 50% anche la spesa ammessa ai sensi delle misure 121 e 121 HC nel PSR 2007-2013, a prescindere dalla tipologia di investimento. Inoltre, nel caso di domande di associazioni di imprese, le spese ammesse per precedenti domande delle imprese aderenti sono computate pro quota in base al numero dei partecipanti all'associazione di imprese;
- d) spesa ammessa massima per le iniziative di trasformazione, manipolazione, conservazione e commercializzazione (settore zootecnico e vegetale): 300.000 euro per domanda di aiuto, fermo restando il limite per l'intero periodo di programmazione di cui alla lettera c). Per le iniziative relative alle cantine vinicole tale importo è elevato ad euro 500.000;
- e) Nel caso di domande proposte da operatori agricoli che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano compiuto 65 anni, la spesa massima ammissibile di euro 100.000. In caso di società e di associazioni di imprese, questa disposizione si applica se l'età media dei soci è più di 65 anni;
- f) Nel caso di subentri aziendali, costituzioni di nuove società o operazioni societarie, dovrà rientrare nel calcolo dei massimi di intervento complessivi del nuovo soggetto anche la spesa ammessa a fronte di contributi concessi ai sensi dei PSR 2007-2013 e 2014-2020 alle imprese precedentemente esistenti relative ad aziende confluite nella nuova impresa.
- g) Per attrezzature e macchinari ammissibili sono inoltre previsti i costi massimi ciascun bene indicati nella tabella di cui all'ALLEGATO 1 ai presenti criteri.

2. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale.

3. I livelli agevolativi sulla spesa ammessa sono i seguenti:

- costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili, inclusi impianti ed attrezzature fissi: 40%;
- acquisto a nuovo di macchinari ed attrezzature mobili di cui all'allegato 1: 30%.”;

4. Su tali livelli sono possibili le seguenti maggiorazioni, tra loro cumulabili entro un massimo di maggiorazione complessiva del +20%:

- +10% per i giovani agricoltori, che non abbiano ancora compiuto i 40 anni alla data di presentazione della domanda di contributo sull'operazione 4.1.1, beneficiari del premio di insediamento durante i 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda. In caso di società è sufficiente la presenza di un giovane insediato beneficiario dell'aiuto all'insediamento; nelle società di capitali il giovane insediato

deve possedere più del 50% delle quote sociali. Nelle associazioni di imprese di cui alla lettera b) del comma 1 del punto 2 il requisito deve essere in capo a tutte le imprese aderenti. Ai fini della formazione della graduatoria dell'operazione 4.1.1 è sufficiente l'inserimento nella graduatoria dell'operazione 6.1.1 in posizione finanziabile;

- +10% per investimenti collettivi sostenuti dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 del punto 2. La maggiorazione non è attribuibile qualora gli investimenti riguardino attività produttive individuali non espressamente previste nell'atto associativo o non utilizzate congiuntamente da 2 o più soggetti che prendono parte al consorzio, società o rete;
- +10% per interventi sovvenzionati nell'ambito dei partenariati europei per l'innovazione – PEI.

5. Sono esclusi dalle maggiorazioni gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del TFUE.

5. CRITERI DI SELEZIONE

1. Le graduatorie di accesso ai contributi delle domande presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, attribuiti in funzione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale, come specificati nella tabella seguente:

CRITERIO	SOTTOCRITERI ALTERNATIVI	SPECIFICHE	PUNTI	Da verificare anche in fase di istruttoria di liquidazione finale
Caratteristiche del beneficiario:				
a) Giovani agricoltori beneficiari del premio di insediamento nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda		avvenuta concessione del Premio di insediamento ai sensi dell'operazione 6.1.1 del PSR 2014-2020, della misura 112 del PSR 2007-2013 o degli aiuti all'insediamento ISMEA ai sensi dell'art. 19 del regolamento UE 1305/2013. In caso di domanda in istruttoria, ai fini della concessione del premio è	50	SI

		<p>sufficiente l'inserimento tra le domande di aiuto finanziabili in graduatoria.</p> <p>In caso di società, è sufficiente la presenza di almeno un insediato.</p> <p>In caso di domanda da parte di un'associazione di imprese, il requisito dev'essere in capo a tutte le imprese aderenti</p>		
b) Esercizio dell'attività agricola a titolo principale con premialità ai più giovani, non cumulabile con il criterio beneficiari del premio di insediamento:	b.1 Iscritti in prima sezione all'archivio provinciale delle imprese agricole con età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda	<p>In caso di società vale la media dell'età dei soci</p> <p>In caso di domanda da parte di un'associazione di imprese, il requisito dev'essere in capo ad almeno la metà delle imprese aderenti</p>	21	SI (iscrizione)
	b.2 Iscritti in prima sezione all'archivio provinciale delle imprese agricole con età pari o superiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda		20	SI (iscrizione)
Caratteristica dell'azienda:				
c) Adozione del metodo dell'agricoltura biologica, cumulabile con i due criteri sopra descritti:	c.1 azienda che adotta interamente i metodi dell'agricoltura biologica (certificata o in conversione)	<p>In caso di domanda da parte di un'associazione di imprese, la condizione deve riguardare tutte le imprese aderenti (in caso di</p>	20	SI
	c.2 azienda parzialmente	situazioni miste si applica il criterio meno favorevole)	10	SI

	biologica o parzialmente in conversione, relativamente alla produzione finale oggetto dell'investimento prevalente			
Caratteristiche dell'investimento prevalente:				
d) Costruzioni, acquisizioni o miglioramenti di beni immobili (esclusi i miglioramenti fondiari) – strutture che non occupino nuovo suolo agricolo		recupero di strutture esistenti tramite opere che non erodono superficie agricola o con eventuali incrementi del sedime originario nel limite di un 20% Si considera superficie agricola quella potenzialmente coltivabile, ossia qualsiasi suolo non edificato	20	SI
e) Costruzioni, acquisizioni o miglioramenti di beni immobili (esclusi i miglioramenti fondiari) – Investimenti che utilizzino legno al fine di stoccare CO2		investimento comprendente la realizzazione in legno del tetto (escluse isolamento e copertura)	10	SI
f) Macchine e attrezzature innovative che introducano tecniche di lavorazione e di difesa particolarmente rispettose dell'ambiente		macchine e attrezzature qualificate come tali nell'elenco di cui all'ALLEGATO 1	14	NO

g) Miglioramenti fondiari		Investimenti finalizzati al miglior utilizzo o alla meccanizzazione del suolo agricolo	10	NO
Caratteristiche trasversali dell'investimento:				
h) Localizzazione aziendale – investimenti effettuati dalle aziende situate sopra i 700 m s.l.m., come superficie aziendale prevalente in provincia di Trento		In caso di domanda da parte di un'associazione di imprese, il requisito dev'essere in capo ad almeno la metà delle imprese aderenti	10	NO
i) Tutela dell'ambiente acquatico per il trattamento o gestione dei reflui	i.1 Intervento che garantisce un miglioramento del trattamento/gestio ne dei reflui prodotti o un loro collettamento in pubblica fognatura in bacino afferente ai corpi idrici in stato inferiore a buono per il Piano Tutela delle Acque (<u>come indicato al sito http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano_di_tutela/pagina10.html</u>)		5	SI*
	i.2 Intervento che garantisce un miglioramento del trattamento/gestio ne dei reflui prodotti o un loro collettamento in pubblica fognatura		2	SI*

	nel restante territorio provinciale			
j) Tutela dell'ambiente acquatico per le fasce tampone		Intervento che prevede la realizzazione di fasce tampone arboreo-arbustive lungo i corsi d'acqua (<u>individuati al sito http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano_di_tutela/pagina10.html</u>)	5	SI*
Caratteristiche dell'orientamento tecnico economico:				
k) orientamento tecnico economico (rispetto all'investimento prevalente)	k.1 Zootecnia – produzione da latte		10	NO
	k.2 Altra zootecnia, compresa l'apicoltura ed esclusa l'elicicoltura		7	
	k.3 settore viticolo		6	
	k.4 Settore frutticolo compresa l'orticoltura, il noce, il castagno e l'ulivo		5	
	k.5 altre colture vegetali		3	
Caratteristiche strutturali dell'azienda:				
l) Produzione standard	l.1 Compreso tra 10.000,00 e 60.000,00 euro	Produzione standard ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1242/2008, i cui valori per la provincia di Trento approvati sono riportati sul sito <u>http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Sviluppo-Rurale-2014-2020</u> . In caso di domanda da parte di un'associazione di imprese, si considera la dimensione media	10	NO
	l.2 Oltre i 60.000,00 ed entro i 150.000,00 euro		8	

*: lo stato del corpo idrico non è soggetto ad aggiornamento in fase di istruttoria di liquidazione finale

2. Nel caso in cui si verifichi un passaggio da una sezione all'altra dell'Apia successivamente alla presentazione della domanda, ai fini dell'attribuzione dei punteggi nei criteri di selezione di cui alla lettera b) si procederà nel modo più favorevole all'Amministrazione.

3. A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane e, in subordine, alle donne. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

4. Possono essere finanziate esclusivamente le domande che hanno totalizzato un punteggio non inferiore a 27 punti.

4 bis. Per l'approvazione della graduatoria di priorità delle domande finanziabili del terzo bando, saranno utilizzati prioritariamente i fondi cofinanziati e successivamente le risorse aggiuntive a carico del bilancio provinciale sul capitolo 500550 dell'esercizio finanziario 2019.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1 TERMINI E MODALITÀ

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Struttura provinciale competente in materia di agricoltura nei termini seguenti:

- in prima applicazione, dal giorno 1 febbraio 2016 e fino al 31 marzo 2016;
- dal giorno 3 aprile 2017 e fino al 30 novembre 2017;
- dal giorno 15 ottobre 2018 e fino al 31 gennaio 2019;
- dal giorno 1 ottobre 2019 e fino al 30 novembre 2019.

2. Le domande presentate fuori dai termini di cui al comma 1 sono irricevibili.

3. Le domande devono essere presentate, pena l'irricevibilità delle stesse, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al punto 6.2.

4. Può essere presentata una sola domanda per ciascuna graduatoria.

5. Ogni domanda può contenere una o più iniziative.

6. Le domande sono sottoscritte con certificato di firma digitale e sono presentate con modalità telematica (on – line) mediante l'accesso al portale del sistema informativo agricolo provinciale al seguente indirizzo: <https://srt.infotn/>. Qualora si verificasse un blocco prolungato del sistema certificato dall'amministratore dello stesso, è ammessa la presentazione a sportello presso il Servizio Agricoltura.

7. In prima applicazione, per le domande presentate fino al 31 marzo 2016, le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente in materia di agricoltura e disponibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, possono essere altresì presentate con le seguenti modalità:

- presso la Struttura provinciale competente per l'agricoltura, anche avvalendosi dell'Ufficio agricolo periferico competente per zona);
- invio postale mediante raccomandata (si considera la data di spedizione presso l'ufficio postale);
- per le domande non comprendenti opere, invio alla casella PEC dell'ufficio agricolo periferico competente per zona
(uap.roveretorivazione@pec.provincia.tn.it,
uap.trentofiemmeffassa@pec.provincia.tn.it,
uap.borgovalsugana@pec.provincia.tn.it,
uap.clesmale@pec.provincia.tn.it),
oppure alla casella serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
- per le domande non comprendenti opere, invio via fax.

6.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

1. La domanda deve essere compilata secondo il facsimile predisposto dalla struttura competente in materia di agricoltura, contenente:

- business plan indicante gli elementi necessari per la verifica dei requisiti generali di ammissibilità, gli elementi di dimostrazione della sostenibilità globale dell'azienda e dell'investimento programmato e gli obiettivi di miglioramento del rendimento globale;
- l'indicazione dei titoli di attribuzione dei punteggi con riferimento ai criteri di selezione, con i relativi estremi per l'acquisizione d'ufficio;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni, che l'impresa non è in situazione di difficoltà, come definita dalla vigente normativa

comunitaria e che l'impresa che non è destinataria di recuperi di precedenti aiuti dichiarati illegittimi dall'Unione Europea.

2. Alla domanda deve essere allegata – pena la non ricevibilità - la seguente documentazione:

Documentazione generale:

- a) Per le domande di importo richiesto superiore ai 300.000 euro, perizia tecnico- agraria, a firma di un tecnico abilitato, che dimostri la sostenibilità globale dell'azienda e dell'investimento programmato ed il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale;
- b) [omissis];
- c) per le domande presentate dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 del punto 2, qualora non sia depositato presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, atto costitutivo della rete, del consorzio o della società tra imprese;

Opere:

- d) Relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire firmata in calce dal tecnico abilitato.
- e) Progetto completo approvato, se previsto dalla normativa vigente, con permesso a costruire o atto equivalente, nonché copia dello stesso su supporto informatico in formato pdf;
- f) computo metrico estimativo delle opere firmato in calce dal tecnico abilitato, redatto secondo le voci del prezzario della Provincia Autonoma di Trento per i lavori pubblici o, per le voci non presenti, in base ai prezzari editi dalla C.C.I.A.A.;
- g) Per opere su beni di terzi ammissibili ai sensi della lettera g) del comma 2 del punto 3.1, fatto salvo il caso di acquisto di strutture, copia semplice del contratto registrato di disponibilità dei terreni e/o delle strutture medesime, corredata di l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss. mm. ii. in materia di patti agrari;
- h) Se richiesto dalla normativa urbanistica vigente, estremi del titolo urbanistico (permesso a costruire o atto equivalente), nonché, se i lavori sono iniziati, estremi dell'eventuale dichiarazione di inizio lavori;
- i) In caso di lavori già iniziati alla data di presentazione della domanda, dichiarazione del direttore lavori attestante lo stato d'avanzamento, corredata di foto e con indicazione della data di scatto;
- j) In caso di realizzazione di nuove strutture per la conservazione e trasformazione di latte vaccino, dichiarazione della struttura cooperativa più vicina di non disponibilità ad acquisire il prodotto.

Acquisto di strutture:

- k) Copia semplice del preliminare o promessa di vendita registrato all'Agenzia delle Entrate;
- l) Perizia di stima della struttura, formata da un tecnico abilitato indipendente, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;

Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature:

- m) tre preventivi di spesa firmati dal fornitore, dettagliati tra loro comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (non prezzi di listino), rilasciati da 3 fornitori diversi, indipendenti e tra loro in concorrenza. Per macchine ed attrezzature, nei preventivi devono essere evidenziate le caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1). Per gli impianti immobiliari o relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in alternativa può essere presentato il computo metrico estimativo di cui alla lettera f);
- n) qualora il richiedente non scelga il preventivo di importo inferiore, breve relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. In mancanza, viene presa in considerazione la spesa del preventivo più basso;
- o) nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, preventivo di spesa dettagliato a cui va allegata relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato che evidenzi l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- p) In caso di impianti per l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili per le esigenze aziendali, relazione firmata da un tecnico abilitato attestante il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto ai fabbisogni aziendali, i livelli di rendimento dell'impianto e gli altri requisiti di ammissibilità indicati al punto 3.4.4. La relazione prevista da questa lettera non è necessaria se gli elementi informativi richiesti sono riportati nei preventivi di cui alla lettera m);

Impianti frutticoli e strutture di coperture:

- q) tre preventivi di spesa firmati dal fornitore, dettagliati tra loro comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (non prezzi di listino), rilasciati da 3 fornitori diversi, indipendenti e tra loro in concorrenza.
- r) qualora il richiedente non scelga il preventivo di importo inferiore, breve relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. In mancanza, viene presa in considerazione la spesa del preventivo più basso;
- s) Relazione a firma del richiedente attestante la localizzazione dell'intervento e la superficie interessata, con specificazione del sesto di impianto nel caso di impianti frutticoli.

3. Per le domande presentate con modalità telematica è incorporata nella domanda stessa la documentazione di cui alle lettere a) e b), h) ed s).

4. In caso in cui sia previsto l'acquisto della struttura e sia allegata alla domanda copia semplice del preliminare o promessa di vendita registrato all'Agenzia delle Entrate, la documentazione di cui alle lettere e), f), ed h) del comma 2 può essere presentata successivamente alla data di presentazione della domanda, nel termine di cui al comma 2, lett. b) del punto 7.

7. ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Nel caso di domanda priva della documentazione richiesta o presentata fuori dai termini previsti viene comunicata al richiedente l'irricevibilità ed inammissibilità della domanda stessa.

2. Il procedimento di concessione o di diniego del contributo è suddiviso come segue:

- a) approvazione, con determinazione del dirigente, di una graduatoria di merito delle domande presentate entro il termine di 45 giorni decorrente alla scadenza di ciascun termine per la presentazione delle domande;
- b) Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'inserimento in graduatoria tra le iniziative finanziabili – eventualmente prorogabili di ulteriori 60 giorni su motivata richiesta - dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - per le domande di importo richiesto superiore o uguale ad euro 300.000, valutazione positiva da parte di un istituto di credito alla concessione di un mutuo o di un finanziamento a medio termine per almeno il 50% della spesa richiesta;
 - in caso in cui sia previsto l'acquisto della struttura e sia allegata alla domanda copia semplice del preliminare o promessa di vendita registrato

all’Agenzia delle Entrate, la documentazione di cui alle lettere e), f) ed h) del comma 2 del punto 6.2;

- c) concessione o diniego del contributo entro 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della documentazione di cui alla lettera b) o, quando tale documentazione non è necessaria, dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione di ciascuna graduatoria.

3. Nel caso di domande inserite nella graduatoria di priorità, ma non finanziabili per carenza di risorse, viene adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92, da comunicare al richiedente.

4. Nel caso di mancata presentazione della documentazione prevista alla lettera b) del comma 2 entro il termine di 90 giorni, viene comunicato al richiedente il diniego dell’aiuto.

8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE

1. Nell’istruttoria per la concessione del contributo la Struttura provinciale competente in materia di agricoltura verifica:

- la presenza dei requisiti soggettivi;
- la pertinenza, funzionalità ed ammissibilità delle iniziative rispetto all’operazione 4.1.1;
- la ragionevolezza e congruità della spesa ammissibile;
- la spettanza dei punteggi attribuiti nella graduatoria in base ai criteri di selezione;
- l’importo del contributo concedibile.

2. Con l’atto di concessione del contributo possono essere motivatamente posti condizioni e vincoli specifici, in relazione allo specifico progetto di investimento.

3. Ferma restando la valutazione della documentazione presentata, per quanto riguarda la valutazione dell’ammissibilità e della congruità della spesa, si utilizzano, ove possibile, i costi massimi unitari di cui all’ALLEGATO 1. I costi massimi unitari sono soggetti ad aggiornamento annuale, la cui approvazione è demandata a determinazione del dirigente della Struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

4. Fatta salva l’applicazione dei costi massimi unitari, ove previsti, la congruità della spesa è determinata come segue:

- per opere: si fa riferimento a prezziari approvati dalla Giunta provinciale ed è richiesto al beneficiario il computo metrico estimativo e lo stato finale dei lavori;
- per macchine, attrezzature ed impianti: si ricorre alla valutazione di 3 preventivi di spesa di ditte in concorrenza presentati dal beneficiario, nonché all’eventuale relazione di un tecnico qualificato di cui alle lettere o) e p) del punto 6.2. Per gli impianti si può fare

riferimento, in alternativa ai preventivi, al computo metrico estimativo e allo stato finale dei lavori

5. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato dovrà evidenziare nella relazione tecnico-economica l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

6. In caso di richiesta di computo metrico estimativo, per determinare la spesa ammissibile a contributo si deve fare riferimento ai prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, per la Provincia Autonoma di Trento, ridotti del 10% (la riduzione non opera per gli oneri della sicurezza).

7. Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione del criterio di proporzionalità alla spesa ammissibile, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività.

9. ACCONTI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. Possono essere concessi acconti, per domande comprendenti lavori oppure sia lavori sia acquisti, fino all'80% del contributo concesso. Per domande con importo di spesa ammessa inferiore a Euro 250.000 gli acconti possono essere chiesti nel numero massimo di due.

2. La domanda di liquidazione/pagamento dell'acconto è sottoscritta dal beneficiario con certificato di firma digitale e presentata mediante il portale on-line <https://srt.infotn.it/>. La domanda contiene l'elenco delle fatture e la relativa imputazione delle spese ammissibili alle iniziative agevolate, al netto dell'IVA e delle altre spese non ammissibili, l'importo di contributo complessivo chiesto in liquidazione. A seguito di presentazione della domanda di liquidazione, entro 10 giorni deve essere presentata al Servizio Agricoltura la seguente documentazione:

- a) certificazione del direttore lavori attestante il valore dei lavori eseguiti;
- b) fatture in originale e quietanzate della spesa sostenuta, con la documentazione allegata indicata al comma 2 del punto 12. Le fatture o documenti probatori equivalenti devono riportare il codice unico di progetto o gli elementi per la riconciliazione allo stesso, ai sensi della lettera e) del comma 2 del punto 3.1.

3. La Struttura provinciale competente in materia di agricoltura determina con verbale di liquidazione la spesa riconosciuta ai fini dell'acconto e l'importo spettante.

10. TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Per le domande comprendenti opere con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro e per domande comprendenti impianti fissi, è fissato il termine per la rendicontazione di tutte le iniziative entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Nel caso in domanda siano presenti anche iniziative per l'acquisto di beni, valgono i termini fissati per le opere e per gli impianti fissi.

2. Per le domande comprendenti opere con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro è fissato il termine per la rendicontazione entro 2 anni data del provvedimento di concessione del contributo. Nel caso in domanda siano presenti anche altre iniziative valgono i termini fissati per le opere.

3. Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

4. Per le iniziative comprendenti solo **acquisti di beni**, la rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro 1 anno** dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

5. Relativamente alle proroghe e le sospensioni dei termini e per quanto non dettagliato a riguardo nel presente punto, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni. Tuttavia per le iniziative relative a soli acquisti di importo ammesso inferiore ad euro 100.000 può essere concessa una sola proroga per una durata massima di un anno.

6. In ogni caso i termini per la rendicontazione non possono essere stabiliti o differiti oltre il termine necessario per consentire la liquidazione delle agevolazioni entro il termine massimo del PSR, stabilito nel 31 dicembre 2023.

7. Con riferimento alle domande presentate sul bando aperto il 1° febbraio 2016 e chiuso il 31 marzo 2016, che contengono iniziative relative a sole opere oppure ad opere ed acquisti, la rendicontazione finale delle iniziative dovrà essere presentata a partire dal 1° gennaio 2017.

8. Per le domande presentate sul secondo bando aperto dal 3 aprile 2017 al 30 novembre 2017 è possibile la liquidazione delle iniziative secondo le seguenti modalità:

- domande relative al solo acquisto di macchine, impianti e attrezzature fisse: è possibile richiedere la liquidazione finale del contributo a partire dalla data di approvazione della determinazione di concessione;
- domande che comprendono opere e lavori: è possibile richiedere la liquidazione finale del contributo solo a partire dall'anno 2019; il beneficiario può richiedere nell'anno 2018 solo uno stato di avanzamento dei lavori/acquisti per un massimo del

50% del contributo spettante, con le modalità e la documentazione prevista al punto 9, secondo paragrafo, lettere a) e b), della citata deliberazione n. 1408/2017.

11. CASI E MODALITÀ PER L'AMMISSIONE DI VARIANTI

1. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

2. Sono considerate varianti: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate. Nella valutazione generale delle varianti, viene verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di quelli che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione. Sono da considerarsi varianti approvabili tutti i cambiamenti al progetto originale che non comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità stessa.

3. Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 20% della spesa, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. Inoltre non sono considerate varianti i cambi tra acquisti di diverse tipologie di macchine con le medesime finalità.

4. Le varianti devono essere richieste preventivamente, rispetto all'esecuzione delle relative opere.

5. La Struttura provinciale competente in materia di agricoltura, valutate le proposte di variante, ne dispone l'approvazione o il diniego, dando comunicazione al beneficiario.

12. DOMANDA DI PAGAMENTO FINALE DEL CONTRIBUTO

1. La domanda di liquidazione/pagamento finale del contributo è sottoscritta dal beneficiario con certificato di firma digitale e presentata mediante il portale on-line <https://srt.infotn.it/>. La domanda contiene l'importo del contributo da chiedere in liquidazione al netto dell'IVA e delle altre spese non ammissibili, gli estremi di eventuali autorizzazioni in materia di igiene e sicurezza e dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni. La domanda contiene l'elenco delle fatture e la relativa imputazione delle spese ammissibili alle iniziative agevolate, al netto dell'IVA e delle altre spese non ammissibili, che indichi gli estremi di eventuali autorizzazioni in materia di igiene e sicurezza e che contenga dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altre provvidenze

previste dalle vigenti disposizioni. A seguito di presentazione della domanda di liquidazione, deve essere presentata al Servizio Agricoltura entro 10 giorni la seguente documentazione:

- a) fatture originali, o documenti probatori equivalenti, che documentano gli acquisti e i lavori ammessi alle agevolazioni, corredate della documentazione indicata al comma 2. Le fatture o documenti probatori equivalenti devono riportare il codice unico di progetto o gli elementi per la riconciliazione allo stesso, ai sensi della lettera e) del comma 2 del punto 3.1. Relativamente ai beni mobili e agli impianti acquistati, sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola ove presente;
- b) in caso di fatture di materiali disgiunte da quelle delle opere, dichiarazione del Direttore dei lavori di collegamento tra forniture ed opere;
- c) certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato, con riepilogo della spesa sostenuta ed imputabile alle opere dell'iniziativa, suddivise per macrovoce.
- d) stato finale delle opere a firma di un libero professionista abilitato redatto secondo le voci del prezzario della Provincia Autonoma di Trento per i lavori pubblici o, per le voci non presenti, in base alle voci dei prezzari editi dalla C.C.I.A.A.;
- e) copia semplice della dichiarazione di conformità degli impianti, come previsto dalle normative vigenti in materia;
- f) copia semplice della polizza assicurativa prevista per investimenti che riguardano strutture soggette a danno da incendio con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 Euro. Per tali interventi è necessario che il beneficiario del contributo stipuli una polizza assicurativa che copra l'importo minimo della spesa rendicontata per l'iniziativa realizzata. La polizza potrà essere stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, fermo restando che, in caso di controllo a campione sul rispetto dei vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa come sopra descritta;
- g) per i macchinari omologati per la circolazione su strada, copia semplice della carta di circolazione.

2. Con riferimento a ciascuna fattura rendicontata, il beneficiario deve produrre il documento comprovante il pagamento a mezzo di bonifico o di Riba, riportante la causale dell'operazione ed il codice unico di progetto o gli elementi per la riconciliazione allo stesso, ai sensi della lettera e) del comma 2 del punto 3.1. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito o postale, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto ad allegare la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione

eseguita, la causale dell'operazione, il codice unico di progetto. In caso di pagamenti a mezzo di assegno circolare per acquisti di immobili, va prodotta copia del medesimo, riportante il codice unico di progetto o gli elementi per la riconciliazione allo stesso, nonché documentazione comprovante l'addebito.

13. OBBLIGHI, CONTROLLI E DECADENZE DAGLI AIUTI

13.1 OBBLIGHI

1. La concessione delle agevolazioni comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito del mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

- 5 anni, dalla data di pagamento finale al beneficiario, per le macchine e beni mobili;
- 10 anni, dalla data di pagamento finale al beneficiario, per i beni immobili ivi comprese le attrezzature fisse.

2. Inoltre i titoli di maggiorazione contributiva di cui al comma 4 del punto 4 devono permanere per la durata del vincolo di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui al soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima del provvedimento di concessione del contributo, subentri un altro soggetto a seguito di conferimento, cessione di azienda o altra operazione sull'azienda, oppure di trasformazione o altra operazione societaria, a quest'ultimo è ammesso il subentro nella titolarità della domanda. La Struttura provinciale competente in materia di agricoltura verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, la concessione in capo al nuovo beneficiario; qualora sia invece accertato il difetto dei requisiti è disposto il diniego del contributo.

4. Dopo la concessione dell'aiuto, prima della sua completa liquidazione, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di conferimento o cessione di azienda, o altra operazione sull'azienda, oppure di trasformazione o altra operazione societaria. La struttura provinciale competente per l'agricoltura verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, dispone il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Qualora sia invece accertato il difetto dei requisiti è disposta la revoca del contributo.

5. Dopo la completa liquidazione del contributo, al beneficiario può subentrare negli obblighi di cui al presente punto un altro soggetto a seguito di conferimento o cessione di azienda, o altra operazione sull'azienda, oppure di trasformazione o altra operazione societaria, purché questo sottoscriva il subentro negli obblighi di cui al presente punto.

6. È fatto obbligo di dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo quanto previsto nell'Allegato III, parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, modificato dal Reg. di esecuzione m. 669/2016. In particolare il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR attraverso due dispositivi non alternativi:

- a) sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista. Tale obbligo va rispettato dall'inizio dell'attuazione dell'operazione e fino a 2 anni dalla data delle liquidazione finale. La durata dei vincoli e gli altri aspetti applicativi sono definiti al punto 3.1. "Web" del documento "Obblighi di comunicazione – Linee guida" predisposto dall'Autorità di Gestione e pubblicato sul sito internet dedicato al PSR 2014-2020 al seguente link: <http://www.psr-provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Scarica-Materiale/Loghi-Layout-Grafici>;
- b) attraverso il dispositivo "targa o poster", per gli interventi che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50 000 EUR. Le indicazioni da seguire per il rispetto di tale obbligo sono illustrate al punto 3.2 "Poster, targa, cartellone temporaneo" del documento "Obblighi di comunicazione – Linee guida" predisposto dall'Autorità di Gestione e pubblicato sul sito internet dedicato al PSR 2014-2020 al seguente link: <http://www.psr-provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Scarica-Materiale/Loghi-Layout-Grafici>.

7. [omissis].

8. Per opere che riguardano strutture soggette a danno da incendio con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 Euro, è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa che copra l'importo minimo della spesa rendicontata per l'iniziativa realizzata, stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia; il richiedente dovrà mantenere la copertura assicurativa per una durata minima di 10 anni a partire dall'anno di presentazione della domanda di liquidazione.

9. Il requisito relativo al carico Uba/ha di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 deve persistere per almeno 5 anni a partire dalla data di pagamento finale al beneficiario.

13.2 CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 809/2014, i controlli amministrativi devono comprendere procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali e periodi di programmazioni precedenti.

2. Ferma restando la valutazione della documentazione presentata o acquisita d'ufficio, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di controlli in loco, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio sono soggette a controllo a campione su un di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia.

3. Fatta salva la facoltà di ulteriori controlli puntuali, le iniziative la Struttura provinciale competente in materia di agricoltura dispone un controllo annuale di almeno il 5% delle domande soggette ai vincoli.

4. In sede di controllo a campione sul rispetto dei vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa antincendio di cui al comma 8 del punto 13.1.

5. Il controllo sul rispetto degli obblighi per quanto riguarda il rapporto Uba\ha di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 verrà fatto annualmente su tutte le pratiche zootecniche. Per il calcolo del carico di bestiame si fa riferimento ai carichi riportati sul fascicolo aziendale o quelli desunti dall'anagrafe del bestiame secondo gli stessi criteri utilizzati per i controlli delle misure a superficie.

6. Per quanto riguarda le procedure di controllo ed esclusioni si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 640/2014 e alle conseguenti circolari e manuali emanati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti Appag e alle disposizioni previste dalle deliberazioni adottate della Giunta provinciale in materia di riduzioni ed esclusioni.

13.3 DECADENZE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

1. In materia di decadenza parziale o totale del sostegno e di sanzioni amministrative si applica quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) 809/2014.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni in attuazione del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 nonché la deliberazione della Giunta provinciale n. 1098 di data 7 luglio 2017.

3. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 8 del punto 13.1, si procede alla revoca del contributo e al relativo recupero il proporzione al periodo di mancato rispetto del vincolo.

4. In caso di mancato rispetto del termine massimo di cui al punto 10 per la presentazione della domanda di liquidazione finale del contributo con la relativa documentazione, si applicano le sanzioni stabilite per il mancato rispetto del termine finale dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007, che prevedono:

- nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione per l'erogazione del saldo del contributo sia presentata oltre il termine fissato, ma comunque prima che venga adottato il provvedimento di decadenza totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;
- altrimenti viene disposta la decadenza totale dell'aiuto, con recupero degli eventuali acconti erogati.

5. Le sanzioni del comma 4 si applicano anche in caso di richiesta in sanatoria di variante ai sensi del comma 4 del punto 11, dopo la realizzazione dei relativi lavori.

6. Se in istruttoria di liquidazione finale risultasse la perdita di requisiti di selezione di cui al punto 5 che hanno concorso alla formazione del punteggio in graduatoria, nel verbale di liquidazione finale (collaudo) si specifica se la riduzione del punteggio è rilevante o meno ai fini della concedibilità del contributo; in caso di rilevanza, è disposta la revoca del contributo con recupero degli eventuali acconti.

7. In caso di perdita dei titoli maggiorazioni di cui al comma 4 del punto 4, si procede alla revoca della maggiorazione contributiva e al relativo recupero il proporzione al periodo di mancato rispetto del vincolo.

8. In caso di mancato rispetto del vincolo sul rapporto Uba/ha di cui al comma 9 del punto 13.1, si procede ai i seguenti recuperi:

- superamento del carico sino a 3 Uba/ha recupero del 20% del contributo totale liquidato;
- superamento del carico oltre i 3 Uba/ha recupero del 50% del contributo totale liquidato.

9. La revoca non è disposta, su motivata richiesta dell'interessato o degli eredi, in caso di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, disciplinate dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

10. In caso di recupero di somme, le stesse sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dal sessantunesimo giorno dalla data di protocollo della comunicazione del provvedimento di recupero, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione.

ALLEGATO 1

ELENCO MACCHINARI ED ATTREZZATURE AMMISSIBILI

	TIPOLOGIA ATTREZZATURE	MACCHINARI	O	Limite massimo spesa ammessa	innovativa per l'ambiente per criterio f) criteri di selezione
	Settore frutticolo				
1.	Carro raccolta (1)			25.000,00	
2.	Carro raccolta integralmente elettrico (1)			30.000,00	SI
2bis	Carro raccolta con sistema semiautomatico a nastri			40.000,00	
3.	Diradatrice meccanica			6.000,00	SI
4.	Irroratrice a basso impatto ambientale con ugelli antideriva (2)			8.000,00 per i portati - 12.000,00 per i trainati	SI
5.	Irroratrice a tunnel con recupero della miscela antiparassitaria			25.000,00	SI
6.	Macchina per diserbo sul filare con mezzi meccanici o con mezzi fisici (es. diserbo a vapore, a microonde, pirodiserbo), escluso sull'interfila			7.000,00	SI
7.	Minitratrice cingolata o portattrezzi cingolati con presa di potenza aventi potenza massima di 65 kW e peso non inferiore a 450 chili e non superiore a 1600 chili			35.000,00	
7bis	Portattrezzi articolato gommato idrostatico con modulo irroratrice dedicato			35.000,00	
8.	Potatrice meccanica			10.000,00	
9.	Ripuntatore o dissodatore o arieggiatore			5.000,00	
10.	Seminatrice combinata con preparazione letto			7.000,00	SI

	di semina per sovescio		
11.	Spandiletame per frutteto	5.000,00	SI
	Settore viticolo		
12.	Cimatrice/prepotatrice meccanica	5.000,00	SI
13.	Defogliatrice meccanica	15.000,00	SI
14.	Impolveratrice	3.000,00	SI
15.	Irroratrice a basso impatto ambientale con ugelli antideriva (2)	8.000,00 per i portati 12.000,00 per i trainati	SI
16.	Irroratrice a tunnel con recupero della miscela antiparassitaria	25.000,00	SI
17.	Macchina per diserbo sul filare con mezzi meccanici o con mezzi fisici (es. diserbo a vapore, a microonde, pirodiserbo), escluso sull'interfila	7.000,00	SI
18.	Minitratrice cingolata o portattrezzi cingolati con presa di potenza aventi potenza massima di 65 kW e peso non inferiore a 450 chili e non superiore a 1600 chili.	35.000,00	
18bis	Portattrezzi articolato gommato idrostatico con modulo irroratrice dedicato	35.000,00	
19.	Ripuntatore o dissodatore o arieggiatore	5.000,00	
20.	Seminatrice combinata con preparazione letto di semina per sovescio	7.000,00	SI
21.	Spandiletame per vigneto	5.000,00	SI
	Settore piccoli frutti		
22.	Impolveratrice a cannone per trattamenti sotto tunnel	5.000,00	SI
23.	Irroratrice elettrostatica	10.000,00	SI

24.	Irroratrice semovente interfilare	8.000,00	SI
25.	Minitratrice cingolata o portattrezzi cingolati con presa di potenza aventi potenza massima di 65 kW e peso non inferiore a 450 chili e non superiore a 1600 chili .	35.000,00	
25bis	Portattrezzi articolato gommato idrostatico con modulo irroratrice dedicato	35.000,00	
	Castanicoltura/olivicoltura		
26.	Abbacchiatore a pettine o a rastrello - scuotitore (per olive, castagne e frutta a guscio-escluso attrezzature portatili)	10.000,00	
27.	Raccoglitrice castagne e frutta a guscio	7.000,00	
	Orticoltura - seminativi		
28.	Aiuolatrice o baulatrice	6.000,00	
29.	Macchina per diserbo con mezzi fisici (es. diserbo a vapore, a microonde, pirodiserbo),	7.000,00	SI
30.	Sarchiatrice meccanica interfila	5.000,00	SI
31.	Scavaraccoglipatate con passerelle per cernita prodotto	15.000,00	
32.	Scollettatrice o defogliatrice meccanica	6.000,00	SI
33.	Seminatrice	6.000,00	
34.	Spandiletame per seminativi e orticole	5.000,00	SI
35.	Trapiantatrice	10.000,00	
	Zootecnia/foraggicoltura		
36.	Caricatore aziendale articolato o a 4 ruote sterzanti compatto omologato FOPS con limite massimo di potenza di 60 kW	25.000,00	

37.	Carro autocaricante con baricentro basso per il foraggio sfuso con impianto frenatura automatica da trattore omologato	30.000,00	
38.	Carro miscelatore semovente	45.000,00	
39.	Carro miscelatore trainato	25.000,00	
40.	Falciatronatrice	10.000,00	
40bis	Falciatrice frontale in abbinata con condizionatrice posteriore	10.000,00	
41.	Falciatrice portata a doppia lama o con lama e denti lama oscillanti	5.000,00	
42.	Giroranghinatore dotato di assale tandem e ruotino tastatore	5.000,00	
43.	Mini imballatrice	9.000,00	
44.	Motofalciatrice a doppia lama o con lama e denti lama oscillanti	7.000,00	
45.	Motofalciatrice idrostatica	10.000,00	
46.	Ranghinatore con pick up e tappeto mobile	20.000,00	
46bis	Ranghinatore a pettine	10.000,00	
47.	Rastrello spingifieno a nastro o con pick up	5.000,00	
48.	Rivoltatrice/ acceleratrice maturazione letame	30.000,00	SI
49.	Rotoimballatrice a camera variabile	25.000,00	
49bis	Rotoimballatrice a camera fissa con comandi elettrici	15.000,00	
50.	Spandiletame a tenuta stagna	20.000,00	SI
51.	Spandiletame per pendio con bocca di erogazione mobile per il lancio a distanza	15.000,00	SI

52.	Spandiliquame con distribuzione a terra mediante interruttore, o strascico, o sarchiatrice interfilare per seminativi	20.000,00	SI
53.	Spandivoltafieno a girelli dotato di attacco pivottante e regolazione dell'angolo di lancio del foraggio	5.000,00	
54.	Strigliatore per prati-arieggiatore (a denti elastici)	4.000,00	SI
55.	Strigliatore con seminatrice su sodo (a denti elastici)	7.000,00	SI
56.	Trattrice con pianale di carico autocaricante per fienagione con 4 ruote motrici (3)	50.000,00	
57.	Trattrice per fienagione a 4 ruote motrici isodiametriche a guida reversibile –carreggiata larga (4)	35.000,00	
58.	Trattrice/portattrezzi semovente a 4 ruote motrici e sterzanti per fienagione (4)	50.000,00	
59.	Fasciatore per rotoballe	7.000,00	
	Vivaismo		
60.	Sarchiatrice meccanica/Macchina per diserbo con mezzi fisici (diserbo a vapore, a microonde, pirodiserbo)	7.000,00	SI
61.	Sterratore/sterro raccoglitore piante da vivaio	10.000,00	

Condizioni specifiche di ammissibilità:

- (1) In sede di domanda di liquidazione finale del carro raccolta dovrà essere allegata copia del modello inviato all'INAIL di "Denuncia di messa in servizio/immatricolazione del carro raccogli frutta".
- (2) L'irroratrice deve essere dotata di doppio impianto di erogazione di cui uno con ugelli antideriva con comando separato azionabile dal posto di guida.
- (3) La trattoria deve essere dotata di cabina omologata ROPS e di modulo autocaricante per foraggio.

- (4) La trattrice deve essere dotata di cabina omologata ROPS ed avere larghezza minima esterno ruote di 180 cm. La larghezza deve essere riportata sulla carta di circolazione.